

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1342

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI PRIMIO, ABATE, DI VAGNO

Presentata l'8 maggio 1964

Norme per l'assunzione degli assistenti volontari nei ruoli degli insegnanti della scuola media unica

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben nota, la grave insufficienza del personale insegnante della Scuola Media Unica, rispetto al recente potenziamento di tale tipo di scuola avvenuto per l'estensione a 14 anni di età dell'istruzione obbligatoria e gratuita, in adempimento al disposto dell'articolo 34 capoverso della Costituzione; insufficienza che gli esperti valutano in circa 150.000 nuovi professori da assumere, tale che spesso, specialmente nelle province più depresse, gli insegnanti — talvolta quelli fondamentali, e comunque segnatamente quelli linguistici — vengono affidati solo in minima percentuale a personale di ruolo, e, per il resto, ad abilitati ma più spesso a semplici laureati, talvolta non della materia (laureati in Giurisprudenza insegnano lingue e laureati in Veterinaria matematica o simili), ma più spesso a studenti universitari o addirittura di scuole medie superiori. Nel 1962 su 117.000 insegnanti di scuola media solo 26.000 erano di ruolo, 8.000 abilitati e il resto (66.000) in minima parte laureati e per il resto studenti. A tale penosa situazione anche i recenti provvedimenti (assunzione in ruolo di soli 21.272 insegnanti) si dimostrano impotenti a rimediare (Da *Tempo* 12 ottobre 1963).

Il nostro ordinamento scolastico da tempo conosce un istituto in base al quale, senza la necessità di appositi, lunghi e dispendiosi concorsi, talvolta anche — per le materie

tecniche — in buona parte deserti, ma pur con lo scrupoloso rispetto del disposto costituzionale (articolo 97, ultimo comma), secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, è possibile incrementare, con personale qualificato, i ruoli del personale insegnante delle scuole medie: si tratta dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che, nella nuova formulazione ad esso data dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è del seguente tenore: « Gli assistenti ordinari, dopo 5 anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti ».

D'altra parte l'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, stabilisce che: « Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su

conforme parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nel ruolo dei professori delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi».

È evidente l'intento delle due disposizioni di condizionare la assunzione nei ruoli dei professori delle scuole secondarie a due concorrenti requisiti:

1º) l'aver favorevolmente superato un esame di concorso costituito o da quello per il conferimento della libera docenza o da quello ad assistente universitario di ruolo;

2º) l'aver dato prova per almeno cinque anni della propria capacità nello svolgimento dell'attività didattica universitaria o quale incaricato o quale assistente.

Fermi tali principi, il primo dei quali — come sopra ricordato — è anche costituzionalmente imposto (articolo 97 capoverso), un ragionevole ampliamento della norma comporterebbe un notevole sollievo alla penosa situazione della Scuola Media Unica già sopra segnalato.

In base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e alla su ricordata legge 18 marzo 1958, n. 349 l'attività didattica degli assistenti volontari delle Università in nulla differisce da quella degli assistenti ordinari; lo stesso articolo 15 del decreto legislativo succitato n. 1172 del 1948 stabilisce al capoverso che: «Nei concorsi pubblici nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato dagli assistenti volontari... è computato in ragione di un terzo». Detto servizio inoltre è interamente riscattabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

È da segnalare, infine, che attualmente il numero degli assistenti volontari per ciascuna cattedra non può superare il doppio di quello degli assistenti ordinari e che ai volontari è concesso un assegno a prestazione per l'attività da essi svolta.

È chiaro, quindi, — e viene proposto col disegno di legge di cui appresso — che è

possibile stabilire che coloro che, per almeno cinque anni abbiano svolto servizio di assistente volontario e siano abilitati alla libera docenza o siano compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori della Scuola Media Unica, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie corrispondenti o affini a quelle che formano delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti, in conformità dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

In tal modo verrebbe realizzato anche un notevole giovamento per l'istruzione superiore e per le cliniche universitarie rendendo più agevole la mancata conferma di quei volontari che, nell'ampio lasso di tempo di un quinquennio, non abbiano conseguito, malgrado l'incremento avuto in questi anni dei relativi posti, la nomina ad assistente ordinario, o a professore straordinario, e che pertanto dimostrano — sia pure per la mancata chiamata, dopo la vittoria nel relativo concorso — di essere ben più indicati alla attività didattica, tanto più se modesta quale è quella della Scuola Media Unica, anziché alla ricerca scientifica universitaria; rendendo così possibile la nomina ad assistenti volontari di giovani più promettenti, in loro sostituzione.

Nessun appesantimento deriverebbe ai ruoli delle Scuole Medie superiori perché l'assunzione in ruolo degli assistenti volontari viene limitata alla Scuola Media Unica. In tal modo resta altresì precisata una importante differenza fra il servizio prestato quale assistente volontario e quello prestato quale assistente di ruolo o incaricato d'insegnamento universitario: i primi possono chiedere soltanto l'ammissione nei ruoli della Scuola Media Unica; gli altri anche quella nei ruoli dell'Istruzione media superiore.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano svolto servizio di assistente volontario e siano abilitati alla libera docenza o siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo possono, con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, a domanda e su conforme parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori della Scuola Media Unica, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti volontari.